

Debiti dell'amministrazione giudiziaria nelle aziende sequestrate

Il Supremo Collegio nega la responsabilità automatica dell'Erario: per le obbligazioni d'impresa contratte dall'amministratore giudiziario quale legale rappresentante risponde solo la società con il proprio patrimonio ex art. 2462 c.c.

Giovanni Ercole Moscarini Diritto Civile & Obbligazioni e Contratti 19 Ottobre 2026 Lettura 14 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 14 ottobre 2026: La Suprema Corte ha composto il contrasto nomofilattico sulla responsabilità patrimoniale nelle misure di prevenzione antimafia, stabilendo che i debiti d'impresa contratti dall'amministratore non gravano automaticamente sullo Stato.

Abstract (Italiano)

Abstract: La Suprema Corte interviene sulla complessa disciplina dei **debiti dell'amministrazione giudiziaria nelle aziende sequestrate**, risolvendo il contrasto nomofilattico circa l'estensione dell'obbligo di anticipazione erariale. L'analisi esamina la natura giuridica delle misure di prevenzione patrimoniale che colpiscono contestualmente il capitale sociale e l'azienda, escludendo che lo Stato assuma la veste di imprenditore commerciale o di garante dei debiti d'impresa. La Corte statuisce che l'imputazione passiva delle obbligazioni contratte con i terzi dipende dalla **spendita della qualità** operata dall'amministratore giudiziario: qualora questi agisca quale **legale rappresentante della società**, risponde esclusivamente l'ente con il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 2462 c.c., senza alcun coinvolgimento dell'Erario. L'anticipazione a carico dello Stato, prevista dalla disciplina speciale, non opera mai in via automatica, ma esige una specifica **autorizzazione giudiziale per straordinaria amministrazione** in caso di incapacità dei flussi di cassa aziendali.

Abstract (English)

*The **Supreme Court** addresses the allocation of liabilities incurred during the **judicial administration of seized companies**, resolving a conflict on the extent of **State advances**. The analysis examines the legal nature of **preventive seizure** affecting both corporate shares and business assets, ruling out that the State becomes a **commercial entrepreneur** or guarantor of*

operational corporate debts. The Court establishes that liability depends on the **representative capacity** disclosed by the judicial administrator: when contracting as **legal representative** of the company, only the company answers with its own assets under **Article 2462 of the Italian Civil Code**, excluding State responsibility. **State advances** do not apply automatically, requiring specific judicial authorization as **extraordinary administration** when internal business liquidity is lacking.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Autonomia patrimoniale intangibile:** Il sequestro di prevenzione antimafia non estingue la soggettività della società di capitali né deroga alla responsabilità patrimoniale limitata ex art. 2462 c.c.
- **Spendita della qualità (contemplatio domini):** Se l'amministratore giudiziario contrae obbligazioni quale legale rappresentante sociale, risponde solo la società col proprio patrimonio; la responsabilità dello Stato può sussistere solo se agisce quale custode dei beni aziendali sottratti all'ente.
- **Divieto di anticipazione automatica:** La generica autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa non abilita a contrarre debiti scoperti a carico dello Stato; occorre una specifica autorizzazione del giudice delegato per atti di **straordinaria amministrazione** ex art. 171 D.P.R. 115/2002.
- **Onere probatorio del creditore:** Grava sul terzo contraente l'onere di provare ex art. 2697 c.c. che l'obbligazione è stata assunta dall'amministratore nella veste di custode dei beni aziendali e non quale rappresentante societario.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di misure di prevenzione patrimoniale aventi a oggetto, al tempo stesso, quote di partecipazione e beni aziendali di una società di capitali, la legittimazione passiva per i debiti contratti dall'amministratore giudiziario dipende dalla spendita della qualità nei rapporti con i terzi: qualora questi contratti quale legale rappresentante dell'ente, risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 2462 c.c., restando esclusa la responsabilità dell'Erario; l'onere di anticipazione a carico dello Stato per le spese di gestione dell'impresa non opera in via automatica e richiede una specifica autorizzazione giudiziale in difetto di liquidità ricavabile dai beni sequestrati.

01. Introduzione: la pronuncia Cassazione Civile n. 26806/2026

La sentenza della **Cassazione Civile n. 26806 del 14 ottobre 2026¹** affronta uno dei nodi più complessi all'incrocio tra diritto dell'impresa e misure di prevenzione patrimoniale. La questione nodale concerne l'**allocazione delle passività** e l'imputazione dei **debiti dell'amministrazione giudiziaria nelle aziende sequestrate**, segnatamente quando l'intervento ablativo colpisca contestualmente il capitale e i beni dell'ente societario. La pronuncia dirime una grave oscillazione giurisprudenziale, definendo se l'onere delle obbligazioni contratte per l'esercizio dell'attività economica gravi in via esclusiva sul patrimonio sociale ovvero vincoli direttamente l'Erario statale in sede di anticipazione.

L'amministrazione giudiziaria delle imprese sottratte alla criminalità organizzata persegue il primario obiettivo di estirpare l'influenza illecita salvaguardando, al contempo, la **continuità aziendale** e i livelli occupazionali delle realtà produttive risanabili. Questa finalità pubblicistica rischia tuttavia di entrare in frizione con le regole ordinarie di **responsabilità patrimoniale limitata** che governano le società di capitali. L'interrogativo sistematico risiede nello stabilire se la nomina di un amministratore di nomina giudiziale trasformi l'Erario in una sorta di **socio illimitatamente responsabile** o di garante delle insolvenze di gestione, ovvero se permanga intatta l'**autonomia soggettiva** dell'organismo societario ai sensi dell'ordinamento civilistico.

Il Supremo Collegio a composizione unificata riafferma la centralità delle **categorie generali del diritto civile**, confutando le tesi volte a introdurre un automatismo di copertura pubblica delle perdite d'impresa. L'itinerario logico seguito dai giudici di legittimità disancora la gestione patrimoniale da improprie forme di **salvataggio erariale**, riconducendo l'efficacia degli atti compiuti dall'ausiliario di giustizia al rigoroso criterio della **spendita della qualità** rappresentativa. L'ordinamento esige un saldo bilanciamento tra il contrasto ai patrimoni mafiosi e la **tutela del mercato**, impedendo che l'intervento statale alteri le dinamiche concorrenziali mediante **garanzie finanziarie generalizzate**.

02. L'itinerario processuale e il contrasto

sull'anticipazione delle spese d'impresa

2.1 — La fornitura commerciale durante il sequestro di prevenzione e le decisioni di merito

La controversia trae origine dalla **richiesta di pagamento azionata in via monitoria** da una società fornitrice per forniture di cemento sfuso eseguite negli anni 2008 e 2009. La creditrice Edil.Ve.Tra. S.p.A. otteneva dal Tribunale di Catania un **decreto ingiuntivo dell'importo di € 328.123,01** nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per prestazioni commerciali commissionate dall'amministratore giudiziario di Sicilfrantoio S.r.l., società attinta da sequestro di prevenzione sin dall'aprile 2001 ai sensi della [Legge 31 maggio 1965 n. 575](#). Nel corso del procedimento ablatorio, sfociato nella **definitiva confisca** del compendio nel 2009, l'ausiliario era stato debitamente autorizzato dal giudice delegato alla **prosecuzione provvisoria dell'esercizio d'impresa**.

A fronte dell'opposizione spiegata dall'amministrazione statale e dall'Agenzia del Demanio, il Tribunale di Catania revocava il provvedimento monitorio, rilevando che l'amministratore giudiziario aveva agito in nome e per conto della persona giuridica. Secondo il primo giudice, delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività rispondeva unicamente la società con il proprio patrimonio sociale ai sensi dell'[art. 2462 c.c.](#). Il tribunale escludeva l'applicabilità dell'art. 2-octies della citata legge speciale, reputando che l'obbligo di anticipazione delle spese a carico dell'Erario attenesse esclusivamente ai **costi vivi di custodia e conservazione** dei beni sequestrati e non già ai debiti commerciali sorti dalla **gestione dinamica dell'azienda**.

La Corte d'Appello di Catania ribaltava integralmente l'approdo decisorio, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma capitale oltre accessori. I giudici del gravame ritenevano che, qualora la misura di prevenzione abbia ad oggetto un'azienda, le spese di conservazione debbano necessariamente ricomprendere tutti gli esborsi funzionali alla prosecuzione dell'attività economica, anche nell'ottica di preservarne o incrementarne la redditività. In tale ricostruzione, l'onere di anticipazione erariale sancito dall'art. 2-octies operava quale garanzia legale a tutela del ceto creditorio dell'impresa confiscata, con conseguente **assunzione diretta delle passività** da parte dell'Erario statale¹.

2.2 — L'ordinanza di rimessione n. 20991/2024 e la tesi della deroga pubblicistica

Investita del ricorso per cassazione promosso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la **Cassazione Civile** ha rilevato una profonda **divergenza nomofilattica** rispetto a precedenti arresti di legittimità. Con l'ordinanza interlocutoria 26 luglio 2024, n. 20991², il collegio rimettente ha evidenziato il contrasto con l'indirizzo espresso in sede civile nella sentenza 8 marzo 2017, n. 5790, ove si era affermata la competenza del giudice ordinario e l'invalicabile **autonomia patrimoniale dell'ente** societario per i debiti contratti dall'amministratore giudiziario nell'esercizio d'impresa.

L'ordinanza di rimessione ha formulato una ricostruzione apertamente antitetica, qualificando la misura di prevenzione come fonte di una **gestione pubblicistica derogatoria** rispetto ai canoni del codice civile. Ad avviso del collegio rimettente, l'assoggettamento a sequestro priva l'impresa dell'**accesso al credito bancario** e dei flussi finanziari di provenienza criminale, esponendola a una **paralisi immediata**; la tutela della continuità operativa non costituirebbe una mera sostituzione organica ma implicherebbe un **coinvolgimento patrimoniale dello Stato**, deputato ad anticipare ogni costo funzionale alla gestione d'impresa ex artt. 2-sexies e 2-octies L. 575/1965.

La discrasia interpretativa ha imposto l'intervento nomofilattico del Supremo Collegio per chiarire se l'anticipazione delle spese gravante sull'Erario costituisca una garanzia universale dei debiti contratti dall'amministrazione giudiziaria ovvero mantenga **natura sussidiaria e tipica**.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione Civile, n. 5790/2017	Autonomia Societaria	La confisca di quote non muta la soggettività della società: l'ente risponde dei debiti d'impresa con il proprio patrimonio e l'Erario non assume obblighi diretti verso i terzi fornitori.
Cassazione Civile, ord. n. 20991/2024	Deroa Pubblicitica	La gestione pubblicitica dell'azienda sequestrata comporta il coinvolgimento patrimoniale dello Stato nell'anticipazione di tutte le spese necessarie alla continuità aziendale.
Cassazione Civile, n. 26806/2026	Nomofilachia Civile	La spendita della qualità determina l'imputazione: se l'amministratore spende il nome della società risponde solo quest'ultima ex art. 2462 c.c.; l'anticipazione erariale non è mai automatica.

03. I debiti dell'amministrazione giudiziaria nelle aziende sequestrate tra quote e patrimonio

3.1 — Il sequestro del capitale sociale e la spendita della carica sociale ex art. 2462 c.c.

Il punto di partenza dell'indagine sistematica risiede nella distinzione strutturale tra il vincolo cautelare gravante sulle **partecipazioni sociali** e quello incidente sul **compendio aziendale**. Nel sequestro dell'intero capitale di una società a responsabilità limitata, l'amministratore giudiziario acquisisce la custodia e la gestione dei diritti corporativi spettanti al socio proposto per la misura di prevenzione. L'intervento ablativo non dissolve la **soggettività giuridica della società**, la quale permane quale **autonomo centro di imputazione** di rapporti giuridici attivi e passivi, munita di **patrimonio separato e distinto** da quello dei singoli partecipanti.

L'esercizio dei diritti amministrativi conferisce all'ausiliario il potere di rinnovare la **governance societaria**, rimuovendo gli amministratori contigui alla criminalità e designando nuovi organi di gestione, ovvero assumendo direttamente la carica di amministratore unico o delegato. Qualora

l'amministratore giudiziario prosegua l'attività d'impresa spendendo espressamente la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, gli atti negoziali si imputano direttamente all'ente societario. Per le obbligazioni così assunte risponde unicamente la società con il proprio patrimonio sociale, ai sensi dell'[art. 2462 c.c.](#) e dell'[art. 2740 c.c.](#), escludendosi in radice qualsiasi responsabilità diretta o sussidiaria dell'Erario statale, analogamente a quanto accade nelle dinamiche di segregazione patrimoniale affrontate in tema di [responsabilità solidale nella scissione parziale dei debiti](#)^{D1}.

Il principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 26806/2026¹ sancisce che tale imputazione opera anche nell'ipotesi in cui l'amministratore operi quale mero **amministratore di fatto** dell'organismo societario. La spendita del nome sociale ingenera un vincolo contrattuale circoscritto alla sfera giuridica della società di capitali, precludendo al creditore insoddisfatto di pretendere l'adempimento nei confronti dell'amministrazione pubblica titolare del controllo giudiziario.

« **Nel sequestro antimafia lo Stato non si fa imprenditore né garante universale del mercato: la spendita della veste societaria vincola esclusivamente il patrimonio dell'ente, preservando l'intangibilità dell'autonomia patrimoniale e delle finanze pubbliche.** »

3.2 — Il sequestro dei beni aziendali e l'incompatibilità logica nel sequestro cd. tombale

Uno scenario radicalmente divergente si configura allorché la misura di prevenzione colpisca direttamente il compendio aziendale, spogliando la società della disponibilità materiale e giuridica dei propri beni strumentali. In tale evenienza, l'amministratore giudiziario non esercita prerogative endosocietarie, bensì gestisce un **patrimonio separato** nell'interesse e per conto di chi risulterà proprietario all'esito del procedimento ablativo. Le obbligazioni contratte per la custodia e l'amministrazione dei beni ricadranno sull'Erario statale in caso di definitiva confisca, ovvero torneranno a gravare sulla società nell'ipotesi di **revoca del sequestro**.

La prassi applicativa registra frequentemente provvedimenti che sottopongono a sequestro sia l'intero capitale sociale sia tutti i beni aziendali, integrando la fattispecie del cd. **sequestro tombale**. Sul piano dogmatico, il Supremo Collegio chiarisce che le due **qualità operative** risultano tra loro inconciliabili e

si escludono vicendevolmente. L'ausiliario non può contrattare simultaneamente quale custode dei beni sottratti alla disponibilità dell'ente e quale organo rappresentativo della società rimasta priva di azienda; la contestuale convergenza soggettiva delle funzioni esige che il giudice di merito individui la concreta **veste giuridica spesa** nell'atto negoziale.

3.3 — La *contemplatio domini* come criterio discreitivo e il riparto dell'onere probatorio

Nel contenzioso promosso dal fornitore, l'accertamento della qualità spesa dall'amministratore giudiziario costituisce **indagine di fatto** riservata al giudice di merito; in difetto di univoca spendita del nome, l'onere probatorio grava ex art. 2697 c.c. sul terzo attore, tenuto a dimostrare che la controparte ha operato quale gestore dell'Eriario.

L'indagine probatoria assume dunque un ruolo decisivo ai fini dell'esito della pretesa creditoria. La spendita del nome (**contemplatio domini**) deve essere apprezzata analizzando il tenore dei contratti conclusi, l'intestazione degli **ordinativi di fornitura**, la **documentazione di trasporto** e l'emissione delle relative fatture commerciali. Qualora gli scambi commerciali risultino formalizzati in favore della società e registrati nella **contabilità sociale**, la **presunzione di imputazione** all'ente societario assume portata dirimente.

La regola di giudizio dettata dall'[art. 2697 c.c.](#) penalizza il fornitore che abbia azionato il credito nei confronti dello Stato senza fornire prova positiva dell'avvenuta contrattazione con l'amministrazione dei beni aziendali. In difetto di tale dimostrazione, il credito rimane confinato all'alveo della **responsabilità societaria**, senza alcuna possibilità di escussione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o dell'Agenzia del Demanio.

La rigorosa applicazione dell'onere probatorio tutela l'erario pubblico da pretese risarcitorie indiscriminate, confermando che l'intervento ablatorio penale non deroga al principio generale per cui chi fa valere un diritto in giudizio deve comprovarne i **fatti costitutivi**.

04. Il regime dell'anticipazione erariale e i presidi a

tutela del terzo contraente

4.1 — Il divieto di anticipazione automatica e l'autorizzazione specifica del giudice delegato

L'art. 2-octies della [Legge 31 maggio 1965 n. 575](#), applicabile *ratione temporis* e confluito con modifiche negli artt. 41 e seguenti del [Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), disciplina il meccanismo di anticipazione delle spese necessarie o utili alla conservazione e amministrazione dei compendi sequestrati. La disposizione stabilisce che tali esborsi debbano essere ordinariamente sostenuti dall'amministratore mediante prelievo dalle somme ricavate dalla gestione dei beni; solo in caso di **insufficienza dei fondi attivi** le somme possono essere anticipate dallo Stato, con **diritto di recupero** nei confronti del titolare in caso di revoca della misura.

La Suprema Corte chiarisce con nitore dogmatico che l'autorizzazione generica alla prosecuzione provvisoria dell'attività d'impresa non equivale affatto a un'autorizzazione illimitata a contrarre debiti con copertura pubblica. La conduzione di un'azienda sequestrata deve uniformarsi ai canoni dell'**economicità di mercato**, traendo di regola i mezzi finanziari necessari dai ricavi operativi ovvero dal normale ricorso al credito commerciale e bancario. L'assunzione di impegni finanziari non fronteggiabili con le disponibilità di cassa integra un atto di straordinaria amministrazione, che esige un provvedimento espresso e specifico del giudice delegato ai sensi dell'[art. 171 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115¹](#).

Un regime di anticipazione statale automatica e indiscriminata si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali ed europei a tutela della libera concorrenza. Se l'Erario garantisse a piè di lista ogni perdita di gestione accumulata dall'amministratore, l'impresa sequestrata godrebbe di un **vantaggio competitivo artificiale**, risolvendosi in una distorsione del mercato e in una forma dissimulata di **aiuto di Stato** a beneficio di una singola realtà economica.

Presupposti per l'anticipazione delle spese a carico dello Stato

L'onere di anticipazione erariale non scatta in via automatica con la continuazione dell'attività aziendale: l'assunzione di impegni finanziari privi di autonoma copertura di cassa esige una preventiva e specifica autorizzazione giudiziale per straordinaria amministrazione, subordinata al vaglio di utilità economica e di sostenibilità della gestione.

4.2 — L'apparenza del diritto e l'affidamento incolpevole del fornitore commerciale

Le Sezioni Civili esaminano l'eventualità in cui l'amministratore giudiziario dei beni aziendali contragga debiti oltre le disponibilità di cassa omettendo di richiedere la prescritta autorizzazione giudiziale all'anticipazione. In questo specifico scenario, trovano applicazione i canoni dell'apparenza del diritto e della tutela della **buona fede contrattuale**. Il terzo contraente, impossibilitato a verificare la capienza dei conti correnti della procedura, fa **legittimo affidamento** sulla regolare nomina dell'ausiliario e sull'autorizzazione generale alla gestione, potendo azionare il proprio credito verso l'Erario in via sussidiaria dopo la confisca, salvo il diritto di rivalsa dello Stato contro l'amministratore per **abuso di poteri rappresentativi**.

Tale principio di protezione dell'affidamento non opera qualora il negozio sia stato stipulato con l'amministratore giudiziario nella sua qualità di organo della società. Chi contratta con una società di capitali sottoposta ad amministrazione giudiziaria assume il **rischio d'impresa ordinario** e ripone il proprio affidamento esclusivamente sulla consistenza patrimoniale dell'ente ai sensi dell'art. 2740 c.c.; non è configurabile alcuna apparenza di garanzia pubblica idonea a traslare i debiti commerciali in capo alle finanze statali.

4.3 — Il coordinamento con la giurisprudenza sui rapporti pendenti e sulle spese di gestione

Il quadro ermeneutico delineato dalla pronuncia si raccorda armonicamente con i precedenti di legittimità in tema di rapporti pendenti e liquidazione delle spese. La Cassazione Civile nella sentenza 8 marzo 2017, n. 5790³ ha affermato che la **competenza ad accertare i crediti** contrattuali e il risarcimento dei danni scaturenti da inadempimento di una società sequestrata appartiene

inderogabilmente al **giudice civile ordinario** e non al **giudice delegato alle misure di prevenzione**, confermando la piena legittimazione processuale dell'amministratore succeduto agli organi societari.

Un'analoga linea di demarcazione è stata tracciata dalla Cassazione Penale nella sentenza 22 settembre 2025, n. 31690⁴ in materia di liquidazione dei compensi professionali nell'amministrazione giudiziaria. La giurisprudenza di legittimità distingue rigorosamente i **coadiutori dell'amministratore giudiziario**, le cui spettanze sono poste a carico dello Stato in ragione della diretta cooperazione all'esercizio della funzione pubblica cautelare, dai **collaboratori e dipendenti aziendali** ingaggiati per garantire la produttività dell'impresa.

Le spese sostenute per figure operative addette alla contabilità o alla gestione della cassa rappresentano **costi industriali** connaturati alla vita dell'impresa sequestrata. Esse gravano esclusivamente sul **conto economico aziendale** e non sono rimborsabili dall'Erario in caso di successivo dissequestro, a riprova che i debiti operativi rimangono segregati all'interno della sfera patrimoniale dell'ente.

05. Ricadute applicative per i difensori e bilancio sistematico

La ricostruzione operata dal Supremo Collegio nella sentenza n. 26806/2026¹ impone un'attenta disamina delle strategie processuali sia per i terzi contraenti sia per l'Avvocatura dello Stato. Sul piano del **distinguishing applicativo**, la regola della rigida segregazione patrimoniale trova applicazione ogniqualvolta l'ausiliario abbia contrattato nella veste di organo sociale della persona giuridica; la disciplina diverge invece radicalmente nelle ipotesi in cui il vincolo cautelare abbia attinto unicamente i beni aziendali ovvero l'amministratore abbia agito espressamente quale custode del compendio nell'interesse dell'Erario futuro assegnatario, configurandosi in tale circoscritta evenienza la legittimazione passiva dello Stato all'esito della confisca.

Per il difensore del fornitore commerciale, l'arresto nomofilattico impone una preliminare **due diligence contrattuale** prima di intraprendere **iniziative monitorie o di cognizione** contro l'amministrazione finanziaria. Qualora dagli atti risulti la spendita della denominazione sociale, l'azione creditoria deve essere incardinata esclusivamente nei confronti della società di capitali, attingendo al patrimonio sociale e subordinando la soddisfazione delle ragioni di credito alle regole ordinarie concorsuali, secondo i principi illustrati in tema di [scioglimento delle società nella liquidazione](#)

giudiziale^{D2}. Per converso, l'Avvocatura dello Stato dispone di una solida eccezione di **difetto di legittimazione passiva sostanziale**, fondata sull'assenza di autorizzazione giudiziale specifica ex [art. 171 D.P.R. 115/2002](#) e sull'intangibilità dell'[art. 2462 c.c.](#).

In conclusione, la soluzione ermeneutica adottata assicura la coerenza del sistema ordinamentale in materia di **debiti dell'amministrazione giudiziaria nelle aziende sequestrate**. Nel bilanciamento tra l'efficacia preventiva delle misure antimafia e la salvaguardia della spesa pubblica, la Corte riafferma che la funzione pubblicistica non può trasmodare in una **socializzazione delle perdite d'impresa**, preservando il presidio della responsabilità patrimoniale e la fisiologica allocazione dei **rischi commerciali**.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

Avvocato negligente: niente danno senza prova di vittoria (Diritto Civile)

La responsabilità dei sindaci dopo la riforma dell'art. 2407 (Diritto Civile)

La responsabilità solidale nella scissione parziale dei debiti (Diritto Civile)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Codice Civile](#), artt. 1388, 2462, 2697 e 2740 — disciplina generale della rappresentanza, dell'autonomia patrimoniale delle società a responsabilità limitata, dell'onere della prova e della garanzia generica sui beni.

[Legge 31 maggio 1965](#), n. 575, artt. 2-ter, 2-sexies, 2-octies e 2-novies — normativa speciale contro le consorterie mafiose e disciplina della custodia, amministrazione e anticipazione erariale delle spese per beni sequestrati.

[Decreto Legislativo 6 settembre 2011](#), n. 159, artt. 35, 41, 42 e 117 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, regime di prosecuzione dell'attività d'impresa e disciplina transitoria.

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 171 — Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ed autorizzazione all'anticipazione a carico dell'Erario.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, 14 ottobre 2026, n. 26806** — Esito: accoglie in parte e cassa senza rinvio sul ricorso del Demanio, accoglie il ricorso del Ministero delle Finanze revocando il decreto ingiuntivo e rigettando ogni domanda della fornitrice. Punto: statuisce che la legittimazione passiva per i debiti contratti dall'amministratore giudiziario dipende dalla spendita della qualità, escludendo l'automatica anticipazione erariale qualora abbia agito quale legale rappresentante della società con patrimonio autonomo ex art. 2462 c.c.
2. **Cassazione Civile, ordinanza interlocutoria 26 luglio 2024, n. 20991** — Esito: rimette gli atti al Primo Presidente per la decisione nomofilattica a composizione unificata. Punto: prospetta la questione di massima relativa alla possibile configurazione di una gestione pubblicistica dell'azienda sequestrata con obbligo dello Stato di anticipare i debiti d'impresa per scongiurare la crisi aziendale.
3. **Cassazione Civile, 8 marzo 2017, n. 5790** — Esito: rigetta il ricorso della società in amministrazione giudiziaria. Punto: afferma la competenza del giudice civile ordinario ad accertare l'inadempimento contrattuale e i relativi debiti risarcitori facenti capo a una società colpita da sequestro antimafia, con piena legittimazione passiva dell'amministratore succeduto agli organi sociali.
4. **Cassazione Penale, 22 settembre 2025, n. 31690** — Esito: rigetta il ricorso della società avverso il mancato rimborso erariale. Punto: circoscrive l'onere delle anticipazioni statali ai soli coadiutori dell'amministratore giudiziario legati al munus publicum, lasciando a carico dei costi di gestione aziendale i compensi dei collaboratori e dipendenti deputati all'attività ordinaria d'impresa.

Dottrina richiamata

- D1. **Metodo Giuridico, *La responsabilità solidale nella scissione parziale dei debiti*.** Analizza l'allocazione delle passività e i limiti di garanzia patrimoniale nei fenomeni societari complessi.

D2. Metodo Giuridico, *Lo scioglimento delle società nella liquidazione giudiziale*.
Approfondisce la persistenza della soggettività dell'ente e la regolazione dei debiti d'impresa nelle fasi concorsuali.



Giovanni Ercole Moscarini

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.